



TRIBUNALE DI TERNI - SEZ. LAVORO - SENT. 29/03/2013 N. 122

Inizio
Fatto
PQM

Giurisdizione ordinaria e amministrativa - contestazione della legittimità dell'affissione del crocifisso nelle aule scolastiche - giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - azione antidiscriminatoria - giurisdizione del giudice ordinario - Edilizia ed arredi scolastici - crocifisso - Personale docente - rimozione da parte del personale docente - illegittimità - violazione del principio di laicità - non sussiste

La controversia avente ad oggetto la contestazione della legittimità dell'affissione del crocifisso nelle aule scolastiche rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 33 d. lgs. n. 80/1998, e successive modificazioni, venendo in discussione provvedimenti dell'autorità scolastica che, essendo attuativi di disposizioni di carattere generale adottate nell'esercizio del potere amministrativo, sono riconducibili alla pubblica amministrazione- autorità.

L'azione proposta in relazione ad una condotta denunciata come discriminatoria appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, sia nella fase cautelare rivolta all'ottenimento di un provvedimento anticipatorio urgente, sia nella successiva fase della cognizione piena, in considerazione del quadro normativo costituzionale (art. 3 Cost.), sovranazionale (direttiva 2000/43/CE) ed interno (artt. 3 e 4 d. lgs. n. 216/2003; art. 44 d. lgs. n. 286/1998) di riferimento, che configura il diritto a non essere discriminati come un diritto soggettivo assoluto. Né la giurisdizione ordinaria può essere negata ai sensi degli artt. 4 e 5 della l. 2248/1865 all. E, in quanto il giudice ordinario è tenuto alla disapplicazione incidentale del provvedimento emesso in violazione del principio di parità ai fini della tutela dei diritti soggettivi controversi, pur non interferendo nella potestà della P.A..

Lo Stato italiano può esporre il crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche senza che ciò comporti alcuna violazione della libertà di pensiero, di coscienza e di religione, né alcuna discriminazione anche sotto il profilo religioso.

Se, condivisibilmente, l'esposizione di tale simbolo, di per sé, non ha "una influenza sugli allievi paragonabile a quella che può avere un discorso didattico o la partecipazione ad attività religiose" a maggior ragione l'affissione di un crocifisso durante le ore di lezione non è idonea, in quanto tale, a limitare la libertà di religione, di espressione e di insegnamento di un docente di materie letterarie, ovvero di una persona dotata di età, esperienze, maturità e formazione ben superiori a quelle di un ragazzo.

La presenza di un simbolo religioso non può in alcun modo impedire all'insegnante (così come ai genitori) di esercitare nei confronti dei propri alunni le sue funzioni di docente e di educatore, in linea con le sue convinzioni filosofiche. E ciò anche in quanto nella scuola italiana la presenza del crocifisso non è associata ad un insegnamento obbligatorio della religione cattolica.

(Nel caso in esame un docente di materie letterarie di scuola secondaria propone due ricorsi: nel primo impugna la sanzione disciplinare della sospensione dall'insegnamento per 30 giorni irrogata dal dirigente scolastico in quanto ripetutamente, durante le proprie ore di lezione, aveva rimosso dalle pareti della classe il crocifisso, contrariamente alla volontà degli studenti. Nel secondo propone, per gli stessi fatti, azione antidiscriminatoria sostenendo che le determinazioni datoriali che gli avevano imposto di fare lezione sotto il crocifisso lo avevano discriminato come insegnante e, quindi, come lavoratore. Il giudice, riuniti per connessione i due procedimenti ha respinto la domanda del ricorrente secondo i principi sopra esposti.

Sul primo principio si veda in senso conforme Corte di Cassazione - Sez. Unite - Sent. 10/07/2006 n.15614.

Sul secondo principio si veda in senso conforme Corte di Cassazione - Sez. Unite - Sent. 15/02/2011 n. 3670.

Sul terzo principio e le conseguenti argomentazioni si veda Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - Grande Camera - Sent. 18/03/2011)

(A.C.)

TRIBUNALE DI TERNI
Sezione Lavoro

Sentenza 29 marzo 2013 n. 122

(Omissis)

FATTO E DIRITTO

Inizio
Fatto
PQM

1. Con ricorso depositato in data 23.6.2010 C.F., docente di materie letterarie presso l'Istituto (omissis), deduceva
- che nell'anno scolastico 2008/2009 era in "assegnazione provvisoria" presso l'Istituto Professionale di Stato (omissis);
 - che in data 16.2.2009 il dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Terni gli aveva comunicato la "sospensione dall'insegnamento per 30 giorni ai sensi e per gli effetti degli artt. 494 lett. a) e 497 del D.L.vo 297/74", precisando che "il tempo di sospensione dall'insegnamento è sottratto dal computo dell'anzianità di carriera. Durante il periodo di sospensione - avente decorrenza da lunedì 16 febbraio 2009 - al prof C. è concesso un assegno alimentare pari alla metà dello stipendio, oltre agli assegni per carichi di famiglia";
 - che tale provvedimento era stato adottato previo parere del Consiglio di disciplina per il personale docente del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione;
 - che avverso tale provvedimento aveva chiesto in data 7 aprile 2009 l'attivazione del Collegio di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro, che, tuttavia, non si era costituito in quanto l'Amministrazione interessata non aveva fatto pervenire osservazioni scritte secondo le modalità e i tempi previsti.
- Tanto premesso, il ricorrente aggiungeva
- che presso l'istituto (omissis) all'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, in nessuna delle aule in cui erano ubicate le sue classi (1H, 3A, 3B, 5B) era presente alcun simbolo religioso, "così come si conviene ad un ambiente formativo, nel pieno rispetto dei principi di laicità, neutralità ed inclusione";
 - che il 26 settembre 2008 alcuni studenti della classe IIIA, di propria iniziativa, avevano appeso alla parete dell'aula un crocifisso;
 - che egli stesso, "fermamente convinto dell'opportunità che una scuola pubblica, per evitare qualsiasi forma di discriminazione, mantenesse il suo carattere neutrale e laico", aveva iniziato con gli studenti un confronto sull'importanza della libertà d'insegnamento, garantita dalla Costituzione, e sul principio costituzionale della separazione tra lo Stato e la Chiesa;
 - che nei giorni seguenti aveva avuto uno scambio di opinioni con l'insegnante di religione ed un colloquio con il dirigente scolastico, prof. G.M., che aveva espresso valutazioni differenti;
 - che in data 3 ottobre 2008 era seguita una nota indirizzata al dirigente, nella quale aveva illustrato e ribadito "le motivazioni, di ordine etico ed educativo, della propria scelta";
 - che il 18 ottobre 2008 si era tenuta un'assemblea di classe, alla quale aveva scelto di non essere presente onde non influenzare la discussione in ordine alla presenza del simbolo religioso ed al suo significato;
 - che l'assemblea degli studenti, cui aveva invece partecipato il dirigente scolastico, aveva deliberato a maggioranza "la presenza del crocifisso nell'aula";
 - che, prendendone atto, "ma ritenendo che non fosse prerogativa della assemblea di classe deliberare in ordine alla materia", aveva deciso, "in coerenza con i principi affermati, di continuare a mantenere l'aula, nelle sue ore di lezione, un ambiente neutrale, senza l'esposizione di alcun simbolo religioso";
 - che, pertanto, aveva continuato a rimuovere dalla parete il crocifisso durante le sue ore di lezione, riappendendolo nelle ore successive, nel rispetto della scelta degli altri insegnanti;
 - che il 21 ottobre 2008 il dirigente scolastico aveva emanato una circolare interna che imponeva la presenza del crocifisso in aula, richiamando la delibera adottata dalla predetta assemblea di classe;
 - che il successivo 25 ottobre aveva trovato il crocifisso fissato al muro con un tassello metallico, che ne impediva la rimozione, il dirigente scolastico era entrato in classe spiegando agli alunni le ragioni del suo gesto, dopodiché egli stesso aveva preso la parola, interrotto, tuttavia, dal prof. M., il quale lo aveva definito un provocatore ed aveva creato "nella classe imbarazzo e sconcerto", tanto da indurlo a chiedergli

di allontanarsi per riprendere la normale attività scolastica;

- che il 27 ottobre era stata convocata una nuova assemblea di classe ed il successivo 3 novembre un apposito consiglio di classe, richiesto da alcuni insegnanti;
- che al fine di evitare "ulteriori provocazioni" ed in vista di un chiarimento con i colleghi, aveva deciso di astenersi temporaneamente dalla rimozione del simbolo religioso durante le sue ore di lezione;
- che la riunione si era tenuta in un clima pacato, in cui egli stesso aveva esposto ai colleghi le ragioni della sua scelta e, non essendo stata adottata alcuna deliberazione e votato alcun documento, il giorno successivo aveva rimosso il crocifisso, adottando gli opportuni accorgimenti per non danneggiare il muro, provvedendo a riposizionarlo al termine della sua lezione;
- che il 6 novembre aveva ricevuto una diffida da parte del dirigente a non rimuovere il crocifisso, richiamato quanto emerso nel consiglio di classe del 3 novembre;
- che, dopo la sua risposta a tale diffida, in data 14 novembre 2008 gli era stata comunicata una prima contestazione di addebiti, ove si rilevava: *"in particolare è stato segnalato che in più occasioni la S.V. ha rimosso dalle pareti della classe il crocifisso contro la volontà degli alunni. Pur avendo gli alunni in assemblea deciso di tenere il crocifisso durante tutte le ore di lezione nonostante gli inviti e le diffide formulate dal dirigente scolastico, si rileva che la S.V. ha più volte rimosso il crocifisso dalla parete della classe. Inoltre, in data 26/10 la S.V. ha insultato il Dirigente Scolastico - intervenuto per tranquillizzare la classe - alla presenza degli studenti. Successivamente si è tenuto un apposito consiglio di classe in ordine alla situazione determinatasi nella classe 3° A. In tale riunione a cui era presente anche la S.V. è stato deciso che tutti i docenti avrebbero accettato e rispettato la decisione degli studenti. Ciò nonostante in data 5 novembre la S.V. ancora una volta ha tolto il crocifisso dalla parete per rimmetterlo alla fine dell'ora di lezione. Si rileva che gli atti sopra esposti compromettono la qualità delle relazioni insegnante-alunni e contraddicono gravemente l'autonoma determinazione degli studenti; l'insulto rivolto al Dirigente Scolastico alla presenza degli studenti costituisce inoltre una grave violazione dei doveri di comportamento"*;
- che in data 27 novembre 2008 aveva inviato le sue controdeduzioni contestando integralmente gli addebiti;
- che il 2 dicembre 2008 aveva ricevuto un'integrazione della contestazione nella quale si faceva riferimento a quanto avvenuto nel consiglio di classe del 6 novembre, contestazione cui aveva risposto in data 14 dicembre 2008.

In definitiva, C.F. esponeva che gli era stato contestato:

- 1) di aver tenuto un comportamento in contrasto con la volontà espressa dalla maggior parte degli alunni;
- 2) di non aver rispettato le diffide del 23 ottobre 2008 e del 3 novembre 2008;
- 3) di non aver aderito alla volontà espressa dal consiglio di classe, in nome di un "pretestuoso" richiamo alla libertà d'insegnamento;
- 4) di avere compiuto un gesto, quello di togliere il crocifisso, definito non educativo in quanto non rispettoso della particolare sensibilità dei soggetti in fase evolutiva, a lui affidati;
- 5) di essere venuto meno ai doveri di responsabilità ed alla correttezza cui deve sempre essere improntata l'azione e la condotta di un docente, considerata la sua funzione educativa e formativa.

Dopo aver precisato il significato attribuito alla presenza di un particolare simbolo religioso *"all'interno di un'aula e di una scuola pubblica, un ambiente che per definizione deve essere neutrale, inclusivo, accogliente nei confronti di tutti gli studenti, qualunque sia ed a prescindere dal loro credo religioso; un ambiente che non può e non deve operare discriminazioni di sorta, un ambiente formativo per eccellenza, che deve trovare nella libertà d'insegnamento e nella tutela delle minoranze, principi di rilevanza costituzionale, un costante, necessario ed imprescindibile riferimento"*, l'istante deduceva che tutti i predetti addebiti erano destituiti di fondamento, così come esposto alle pagine 6-10 del ricorso (alla cui lettura integrale si rinvia).

Sulla scorta di tali rilievi e delle ulteriori argomentazioni svolte nell'atto introduttivo del giudizio iscritto al n. 741/2010 R.G., C.F. concludeva nei termini di cui in premessa.

Si costituivano in giudizio il Ministero e l'istituto scolastico convenuti, deducendo

- che il crocifisso posto nella classe III A, n. 550 del registro inventario, era di proprietà della scuola e la sua collocazione era stata chiesta all'assistente tecnico facente funzioni di magazziniere da due allieve della classe, che intendevano appenderlo nella propria aula;
- che in data 1 ottobre 2008 il dirigente scolastico, avvertito da un docente, si era recato nella sala professori, ove era in atto un acceso diverbio tra il ricorrente ed il docente di religione, e dopo aver tentato di calmare gli animi, aveva invitato il prof. C. a seguirlo in presidenza per chiarire la situazione;
- che predetto dirigente, venuto a conoscenza del contrasto che si era aperto nella classe suindicata tra

l'odierno ricorrente e gli studenti (poiché il primo rimuoveva sistematicamente il crocifisso non appena si recava nell'aula della IIIA), lo aveva invitato a desistere da tale comportamento;

- che il ricorrente con lettera del 2.10.2008 aveva comunicato che non avrebbe adempiuto a quanto richiesto, sulla base delle argomentazioni addotte:
- che, su richiesta degli studenti, in data 18 ottobre 2008 si era tenuta un'assemblea degli alunni al termine della quale era stato redatto un verbale, nel quale si affermava che *"la classe, dopo ampia discussione, decide di tenere affisso il crocifisso durante tutte le ore di lezione"*;
- che il 21 ottobre 2008, con propria circolare, il dirigente aveva invitato formalmente tutti i docenti della classe in questione a rispettare la volontà degli alunni ed il ricorrente, firmando per ricezione la comunicazione, aveva annotato che si riservava *"di intervenire sull'oggetto a difesa e tutela della libertà di insegnamento"*;
- che il 23 ottobre 2008, informato dai rappresentanti della classe che l'istante continuava a rimuovere il crocifisso, il dirigente lo aveva diffidato dal continuare nella propria azione;
- che il 24 ottobre 2008 il medesimo dirigente aveva dato disposizioni affinché il crocifisso fosse fissato stabilmente alla parete e che il successivo 26 ottobre, allorché si era recato in classe per verificare la situazione, era stato insultato dal professor C. alla presenza degli alunni;
- che in pari data il dirigente aveva informato l'Ufficio scolastico regionale, competente in merito all'applicazione delle sanzioni disciplinari di maggior rilievo;
- che in data 3 novembre si era svolto un consiglio di classe conclusosi *"con manifestazione di apprezzamento sulla decisione presa dagli studenti in merito alla questione del crocifisso"*;
- che alla fine della seduta l'odierno ricorrente, che non aveva mai dichiarato che avrebbe continuato comunque a togliere il crocifisso dalla parete durante le sue ore di lezione, aveva chiesto ai rappresentanti degli studenti *"come mai insistevano in consiglio sulla posizione presa in assemblea, quando in classe non avevano contrastato la decisione dell'insegnante, riguardo al crocifisso"* e i ragazzi avevano risposto che *"avevano paura di ritorsioni"*, sicché si erano adeguati alla volontà del docente;
- che il 5 novembre 2008 il dirigente scolastico era stato informato che il ricorrente aveva di nuovo rimosso il crocifisso;
- che il giorno successivo, durante un nuovo consiglio di classe, secondo quanto verbalizzato, il professor C. aveva ingiuriato il dirigente scolastico apostrofandolo come *"caltrone"*, *"poco democratico"*, *"di scarso spessore"*, *"approssimativo"* e *"persona che non conosce la norma"*, sicché il professor M. lo aveva diffidato dal continuare nella sua azione;
- che, a seguito della risposta scritta del ricorrente (il quale in data 8 novembre 2008 aveva ribadito il proprio diritto alla libertà d'insegnamento), in data 14 novembre 2008 era stato avviato il procedimento disciplinare, con riguardo tanto al comportamento nei confronti degli alunni quanto al mancato rispetto delle disposizioni del dirigente, destinatario anche di insulti;
- che il 24 novembre 2008 il consiglio d'istituto, *"convinto che la scuola debba formare il confronto, la partecipazione, il rispetto delle regole, il rispetto degli altri e la crescita consapevole delle competenze decisionali"*, aveva rappresentato che, con il comportamento del docente, *"queste" erano state avviliti e mortificate"*;
- che alla prima contestazione ne era seguita una seconda, relativa a quanto emerso nel corso del consiglio di classe del 6 novembre 2008;
- che il prof. C. aveva interloquuto con comunicazioni in data 4 e 18 dicembre 2008;
- che il 9 dicembre 2008 era stato reso pubblico un comunicato stampa emesso dagli alunni dell'istituto, con cui gli stessi, nel riconoscere ed affermare la centralità del valore della laicità dello Stato, avevano espresso indignazione verso il gesto del professore, che aveva *"forzato con un atto unilaterale e non molto educativo"*;
- che nel consiglio di classe del 9 gennaio 2009 il ricorrente, dopo aver chiesto di votare il verbale della seduta precedente *"per emendare alcune parti salienti, cancellando in tal modo le ingiurie profferite"*, non riuscendo nell'intento, alla fine della seduta, aveva presentato, in maniera confusa, le proprie scuse;
- che il procedimento disciplinare era proseguito sino all'irrogazione della sanzione della sospensione dall'insegnamento per 30 giorni.

Tanto esposto in punto di fatto, i convenuti evidenziavano

- come il ricorrente avesse compiuto atti che denotavano inosservanza delle disposizioni di servizio e noncuranza della volontà espressa dal consiglio di classe, intolleranza nei confronti dell'intera comunità scolastica, fino alle gravi ingiurie rivolte al dirigente;
- che il ricorrente aveva *"compiuto un eclatante gesto di rottura, rimuovendo il crocifisso a ogni ingresso nell'aula della classe 3A: egli non ha mai insegnato nell'aula in questione con il crocifisso appeso alla"*

parete", preferendo la prevaricazione al dialogo, venendo meno all'obbligo di rapportarsi agli organi collegiali;

- che, in definitiva, "il comportamento del prof C. è da stigmatizzare per avere *compromesso, in modo grave, la qualità delle relazioni insegnante-studente*".

Sulla base di tali rilievi e delle ulteriori deduzioni di cui alla memoria, le Amministrazioni convenute concludevano nei termini di cui in epigrafe.

Con distinto ricorso del 22.3.2011 C.F. adiva nuovamente il Tribunale di Terni illustrando compiutamente la vicenda (innanzi esposta) all'esito della quale gli era stata irrogata la sanzione disciplinare impugnata con ricorso del 23.6.2010 e chiedendo, in particolare, l'accertamento della sussistenza di una discriminazione a suo carico ed il risarcimento del danno.

Il ricorrente evidenziava che *"la condotta dell'Amministrazione scolastica - consistente nell'imporgli di insegnare sotto il crocifisso e nel minacciare l'attivazione di sanzioni disciplinari e comunicazioni alla Procura della Repubblica in caso di rifiuto dell'insegnante a sottostare a tale imposizione - costituisca condotta discriminatoria ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 9 luglio 2003 n. 216 ("Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro")"*.

Aggiungeva l'istante

- che il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, adito in via di urgenza, con provvedimento del 24.6.2009 aveva ritenuto il comportamento dell'Amministrazione scolastica non integrante una condotta discriminatoria;
- che il Tribunale in composizione collegiale, con ordinanza del 5.10.2009, pur respingendo il reclamo essendo cessata *medio tempore* la materia cautelare del contendere, aveva mostrato di dubitare dell'esistenza di disposizioni che impongano l'esposizione del crocifisso negli istituti di istruzione superiore. Dedotto che il presente giudizio costituiva la fase di merito dell'azione antidiscriminatoria ex art. 4 del D. Lgs. 216/2003 e che, nella specie, sussisteva la giurisdizione del G.O., il ricorrente argomentava in ordine alla natura del crocifisso come simbolo religioso, all'assenza di norme che impongano o consentano l'esposizione di simboli religiosi nella scuola pubblica superiore e, comunque, evidenziava che egli stesso non censurava *"la presenza del crocifisso in classe"*, ma che gli era stato *"imposto di insegnare sotto tale simbolo religioso"*;
- che un simbolo quale il crocifisso ha carattere "ostentativo" e non risulta affatto "indifferente" né per i credenti che per i non credenti;
- che, del resto, sia la Corte di Cassazione che la giurisprudenza comunitaria avevano tutelato la libertà di coscienza di ciascuno;
- che, in particolare, nella sentenza della Seconda Camera della Corte di Strasburgo relativa al caso *Lautsi c. Italia* del 3.11.2009 era stato evidenziato come l'esposizione di un simbolo religioso non potesse essere giustificata con l'allegazione delle convinzioni di altri soggetti che ne pretendono l'esposizione;
- che, secondo la Convenzione europea, lo Stato deve rispettare il dovere di neutralità confessionale nell'istruzione pubblica,
- che *"le più Alte corti"* dei *"Paesi vicini per cultura e per conformazione delle garanzie costituzionali"* hanno ritenuto la presenza del crocifisso nelle aule della scuola pubblica incompatibile con i principi di libertà di religione e neutralità confessionale dell'insegnamento pubblico;
- che, pertanto, l'esposizione di un crocifisso in classe non può essere ritenuta indifferente né dal punto di vista della libertà di religione e di coscienza, né dal punto di vista dei principi di eguaglianza e di neutralità confessionale della scuola, incidendo, in particolare, il crocifisso in aula sull'insegnamento che è la prestazione caratterizzante del rapporto d'impiego;
- che, ad avviso del ricorrente, le determinazioni datoriali che gli avevano imposto di fare lezione sotto il crocifisso lo avevano discriminato come insegnante e, quindi, come lavoratore, per motivi attinenti alla religione ed alle convinzioni personali, in violazione del d. lgs. 9 luglio 2003 n. 216;
- che il comportamento del dirigente scolastico aveva configurato una discriminazione diretta, dettata da una precisa scelta confessionale (come si evinceva, in particolare, dal riferimento nella circolare n. 25/65 del 21.10.2008 alla *"cultura italiana, che ha nel pensiero Cristiano una componente fondamentale"*);
- che *"l'imposizione del simbolo comporta un trattamento meno favorevole dei docenti appartenenti a minoranze confessionali o non credenti, tra i quali c'è il prof. C., rispetto agli insegnanti che si riconoscono nella fede cristiana"*;
- che *"la presenza di un simbolo confessionale sullo sfondo scenico della lezione rappresentava un ostacolo allo svolgimento della sua prestazione lavorativa secondo le modalità scelte dal docente, nell'esercizio della sua libertà di insegnamento"*, stante la sua volontà di *"imprimere al suo insegnamento un carattere non confessionale, critico ed inclusivo"*;
- che la discriminazione non era esclusa dal fatto che la circolare era rivolta a tutti, atteso che *"la*

discriminazione ... consiste nel dettare una prescrizione che, rivolgendosi a tutti, impone un determinato simbolo religioso, che è proprio di qualcuno e non di tutti";

- che, in ogni caso, anche a voler ritenere che il dirigente scolastico non avesse agito per indifferenza e disprezzo nei confronti delle sue ragioni di coscienza (attuando, così, una discriminazione intenzionale e diretta), comunque, anche a voler aderire alla ricostruzione operata dal dirigente scolastico, secondo il quale gli interventi censurati erano stati determinati "esclusivamente dalla esigenza di tutelare la volontà degli studenti", ciò non avrebbe escluso la sussistenza di una discriminazione di tipo indiretto: "con la giustificazione di per sé "neutrale" di tutelare una "decisione degli studenti" si è posto il ricorrente (in quanto persona con determinate convinzioni in materia di religione) in una situazione di "particolare svantaggio", obbligando l'insegnante a fare lezione, contro coscienza, sotto un simbolo confessionale, ed ostacolando quindi nella sua prestazione lavorativa, condizionata dalla presenza incombente di un simbolo confessionale";
- che, del resto, "se la volontà degli studenti era una volontà discriminatoria - e quella di impedire all'insegnante di togliere il crocifisso da sopra la sua testa nelle sue ore di lezione è volontà discriminatoria - il datore di lavoro che la faccia propria si rende responsabile, in proprio, di condotta discriminatoria";
- che l'ordine del dirigente scolastico e le successive condotte dirette a farlo valere (tramite una segnalazione alla Procura della Repubblica e tramite la richiesta di procedimento disciplinare) integravano in ogni caso anche le "molestie" vietate dall'art. 2, comma 3, del D. Lgs. n. 216 del 2003.

In definitiva, secondo C.F., la condotta della scuola era stata illegittima, oltre che in riferimento al suo diritto a non essere discriminato, come lavoratore. per motivi religiosi, anche in relazione ad altri diritti fondamentali, quali la libertà di coscienza e di religione (artt. 19 Cost. e 9 CEDU), la libertà di insegnamento (art. 33 Cost. e art. 2 D. Lgs. 297/1994), il principio di laicità dello Stato, nonché in relazione al carattere "aperto a tutti" della scuola.

Tanto esposto, sulla scorta delle argomentazioni di cui al ricorso, l'istante concludeva nei termini riportati in premessa.

Si costituivano in giudizio il Ministero e l'Istituto convenuti, che ripercorrevano gli aspetti (attuali della vicenda in disamina (cfr. pp. 2-8 della memoria del 3.10.2011) e deducevano: sotto il profilo procedurale, la violazione del giudicato (*ne bis in idem*), avendo il prof. C. già proposto azione ex art. 4 D. Lgs. n. 216/03, con esito sfavorevole; nel merito, l'infondatezza della pretesa alla luce della decisione CEDU del 18.3.2011 e dell'ordinanza del Tribunale di Terni del giugno 2009.

Sostenevano, in particolare, i resistenti

- che la presenza del crocifisso, in un'aula scolastica, non è discriminatoria, ma "costituisce discriminazione e attentato alla libertà individuale e collettiva la sua forzata (e non condivisa) rimozione: in tal modo si nega non già la religione o il sentimento religioso, bensì uno dei simboli dell'identità nazionale di un Paese, come l'Italia, che sui valori del cristianesimo si è formato";
- che i comportamenti posti in essere dal docente erano gravi (pp. 14-15, 16 della memoria citata), atteso che lo stesso aveva agito senza rispettare le esigenze degli alunni e le scelte della collegialità, compiendo ogni giorno "un eclatante gesto di rottura, rimuovendo il crocifisso a ogni ingresso nell'aula della classe 3°: egli non ha mai insegnato, nell'aula in questione con il crocifisso appeso alla parete", ponendo in essere "un comportamento provocatorio e diseducativo";
- che nessuna discriminazione era stata compiuta, né diretta, né indiretta, essendo stato assicurato pluralismo in un Istituto in cui la scuola era intesa come "comunità di dialogo".

Sulla base dei rilievi e delle argomentazioni svolte nella comparsa di costituzione, le parti convenute concludevano come in epigrafe.

All'udienza del 22.11.2011 il giudice, ravvisando elementi di connessione tra i due procedimenti, riuniva quello iscritto al n. 354/11 R.G. (ricorso in data 22.12.2011) a quello recante n. 741/2010 (ricorso in data 23.6.2010); quindi, ritenute superflue le istanze istruttorie avanzate, le respingeva.

All'udienza del 20.2.2013 aveva luogo la discussione orale e, all'esito della camera di consiglio, questo giudice dava lettura del dispositivo in atti, fissando il termine di quaranta giorni per il deposito di motivazione della sentenza ex art. 429, comma 1, ultima parte, c.p.c. come novellato dal d.l. 112/2008, convertito in l. 133/2008.

2. Preliminarmente, non sfugge a questo giudice che la controversia avente ad oggetto la contestazione della legittimità dell'affissione del crocifisso nelle aule scolastiche rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, e successive modificazioni, venendo in discussione provvedimenti dell'autorità scolastica che, essendo attuativi di disposizioni di carattere generale adottate nell'esercizio del potere amministrativo, sono riconducibili alla pubblica amministrazione-autorità (cfr. Sez.U, Ordinanza n. 15614 del 10/07/2006).

Senonché, nella specie, questo giudice non è chiamato a pronunciarsi sulla legittimità o meno

dell'esposizione di un simbolo religioso nelle aule della scuola pubblica.

Infatti, le domande proposte da C.F. - che pure, incidentalmente, comportano l'esame di detta questione - hanno come "*petitum*" sostanziale l'accertamento della legittimità o meno della sanzione disciplinare impugnata e l'esistenza, o meno, di un comportamento discriminatorio da parte del dirigente scolastico nei confronti del medesimo insegnante, con ogni consequenziale statuizione.

Trattasi, evidentemente, di questioni che rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.

A tale ultimo proposito deve, in particolare, evidenziarsi che, secondo la Suprema Corte, l'azione proposta in relazione ad una condotta denunciata come discriminatoria appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, sia nella fase cautelare rivolta all'ottenimento di un provvedimento anticipatorio urgente, sia nella successiva fase della cognizione piena, in considerazione del quadro normativo costituzionale (art. 3 Cost.), sovranazionale (direttiva 2000/43/Ce) ed interno (art. 3 e 4 d.lg. 9 luglio 2003 n. 215 nonché l'art. 44 d.lg. 25 luglio 1998 n. 286) di riferimento, che configura il diritto a non essere discriminati come un diritto soggettivo assoluto; né la giurisdizione può essere negata ai sensi degli art. 4 e 5 della legge n. 2248 del 1865 all. E, in quanto il giudice ordinario è tenuto alla disapplicazione incidentale del provvedimento emesso in violazione del principio di parità ai fini della tutela dei diritti soggettivi controversi, pur non interferendo nella potestà della P.A. (Cassazione civile, SS. UU., sentenza 15 febbraio 2011 n. 3670).

3. Per ragioni di ordine logico e di chiarezza espositiva appare opportuno affrontare innanzi tutto le questioni e le domande di cui al ricorso depositato in data 22.3.2011.

3.1. Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione sollevata dalle parti resistenti relativa alla violazione del "*ne bis in idem*".

Invero, il ricorso depositato in data 30.3.2009 è stato espressamente introdotto ex art. 4 del D. Lgs. n. 216/2003: il relativo procedimento innanzi al giudice monocratico si è concluso con provvedimento del 22-24 giugno 2009, avverso il quale è stato proposto reclamo in data 3.7.2009 "ex art. 4 del d. lgs. n. 216 del 2003, in combinato disposto con l'art. 44, comma 6, del d. lgs. n. 286 del 1998 e l'art. 739 c.p.c."; la decisione del Tribunale in composizione collegiale è stata depositata il 5.10.2009. Il ricorso iscritto in data 22.3.2011 è stato espressamente proposto come introduttivo della "*fase di merito dell'azione antidiscriminatoria ex art. 4 del d. lgs. n. 216 del 2003*" (cfr. p. 8 del ricorso).

Orbene, costituisce *ius receptum* che "*il procedimento previsto dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 44 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) costituisce un procedimento cautelare, cui si applicano, in forza dell'art. 669 c.p.c., comma 14, le norme sul procedimento cautelare uniforme previsto dal libro 4^o, titolo 1^o, capo 3^o, c.p.c. in quanto compatibili; in particolare si applica l'art. 669 c.p.c., comma 8, sull'inizio della fase di merito*".

Ne deriva che il procedimento D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 44, è da qualificarsi come "*cautelare bifasico*", nel quale l'ordinanza è sottoposta a verifica nel giudizio di merito.

In proposito, la Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr. sentenza n. 6172 del 07/03/2008) ha affermato che il carattere cautelare del procedimento introdotto dall'art. 44 in esame si evince dai seguenti prevalenti elementi testuali:

"Il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 44, commi 3, 4 e 5 riproducono pedissequamente l'art. 669 sexies c.p.c., sul procedimento cautelare uniforme; in particolare il comma 5 ripete la distinzione dell'art. 669 sexies c.p.c., comma 2, tra decreto motivato, in caso di urgenza, sulla base di sommarie informazioni, ed ordinanza sulla base degli atti di istruzione indispensabili; tale struttura conforme preclude la possibilità di considerare l'ordinanza di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 44, comma 3, (...) come l'atto conclusivo di un procedimento a cognizione piena, anche se abbreviata, proprio perché le stesse garanzie sono proprie del procedimento cautelare uniforme;

2. il comma 6 ammette, contro i provvedimenti del giudice adito, il reclamo al giudice superiore, rimedio tipico contro i provvedimenti cautelari, alternativo all'appello (...);

3. il comma 8 prevede che "chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti del pretore di cui ai commi 4 e 5, e dei provvedimenti del tribunale di cui al comma 6, è punito ai sensi dell'art. 388 c.p., comma 1".

Così disponendo, il comma 8 (...) presuppone la natura cautelare del provvedimento in esame.

4. Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, comma 3, lett. e bis, no. 2 e 3, convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80, ha introdotto all'art. 669 octies c.p.c., un comma 6, che abroga, a partire dal 1 marzo 2006, limitatamente alle misure cautelari anticipatorie, quale quella in esame, l'onere, contenuto nei primi due commi dello stesso art. 669 c.p.c., comma 8, di iniziare l'azione di merito entro un termine perentorio, pena la perdita di efficacia del provvedimento cautelare, ed abroga corrispondentemente l'art. 669 c.p.c., comma 9, per il quale il mancato inizio dell'azione di merito comportava appunto l'inefficacia del provvedimento cautelare. Tale radicale innovazione (...) si sostanzia nel rendere facoltativo l'inizio del giudizio di merito per le misure cautelari anticipatorie (...); essa comporta la stabilizzazione dell'efficacia del provvedimento cautelare, non seguito dalla fase di merito.

Tale innovazione, che avvicina il procedimento cautelare ad uno a cognizione piena eventuale e successiva, attenua il suo carattere strumentale necessario rispetto al giudizio di merito, e depotenzia così l'argomento tratto dalla mancata previsione nell'art. 44 in esame di una norma sul passaggio alla fase di merito.

Gli argomenti testuali riferiti vanno inseriti nel quadro ordinamentale, che esige (...) che qualsiasi diritto, anche se oggetto di tutela sommaria o cautelare, possa poi formare, su iniziativa, non più obbligatoria, della parte, oggetto di cognizione piena da parte di un giudice (...).

Una volta acquisito il carattere cautelare del procedimento in esame, scatta l'applicazione dell'art. 669 c.p.c., comma 14, secondo cui le norme sul procedimento cautelare uniforme si applicano, in quanto compatibili, agli altri provvedimenti cautelari previsti dalle leggi speciali (...).

Alla luce di tale conclusione possono essere risolti altri elementi testuali problematici o contraddittori, quali la mancanza di un rinvio all'art. 669 c.p.c., comma 8, sull'inizio della fase di merito, che come abbiamo visto non costituisce più elemento caratterizzante del procedimento cautelare, o la qualificazione, contenuta nel comma 10, come sentenza del provvedimento che decide sul ricorso collettivo, in contrasto con la qualificazione del comma 5 come ordinanza.

Quanto alla previsione dell'art. 7, si deve notare, da una parte, sul (problematico) piano lessicale, che la espressione "decisione che definisce il giudizio" è identica a quella usata dall'art. 279 c.p.c. per definire la conclusione del giudizio di merito: dall'altra, che tale previsione, acquista significato solo se intesa come facoltà aggiuntiva del giudice cautelare di condannare la parte al risarcimento del danno patrimoniale, biologico e morale, così ottenendosi un rafforzamento ed anticipazione della tutela antidiscriminatoria, secondo l'intenzione del legislatore.

La previsione del comma 7 sarebbe viceversa pleonastica se riferita alla sentenza che definisce il giudizio di merito, cui già appartiene tale potere."

Le riferite argomentazioni, pienamente condivise da questo giudice, consentono di superare tutte le osservazioni svolte dalle parti resistenti in ordine all'eccezione in disamina.

È appena il caso di evidenziare che, anche più di recente, la Suprema Corte (SS.UU., Sentenza 15 febbraio 2011, n. 3670) ha ribadito che il procedimento *de quo* è "un procedimento di tipo cautelare, già attribuito alla cognizione del Pretore (oggi sostituita da quella del Tribunale), a conclusione del quale il giudice adotta un'ordinanza di accoglimento o rigetto della domanda (che, come previsto dall'art. 44, comma 8 cit. può contenere anche statuizioni risarcitorie), avverso il quale è dato reclamo al collegio"; - che è prevista una "successiva fase cognitiva di merito, in considerazione della strumentalità dei menzionati provvedimenti rispetto a quelli definitivi, i cui effetti, non diversamente dalla funzione cui assolvono quelli in via generale previsti dall'art. 669 bis c.p.c., e segg. (al cui modulo processuale risultano conformati), sono finalizzati ad assicurare interinalmente o ad anticipare gli effetti della definitiva decisione, antidiscriminatoria o antiritorsiva".

In definitiva, l'intervenuta pronuncia in sede di reclamo (peraltro non ricorribile per Cassazione) non impedisce all'interessato di adire il giudice per una pronuncia di merito, da adottarsi a seguito di un giudizio a cognizione piena.

Ne segue che non sussiste, nella specie, la denunciata violazione del principio del "ne bis in idem".

3.2. Venendo al merito del ricorso iscritto in data 22.3.2011, mette conto rilevare che, al di là dell'esistenza o meno di una norma che imponga l'affissione del crocifisso nelle aule scolastiche, ciò che rileva ai fini del giudizio espressamente proposto come "azione antidiscriminatoria ex art. 4 del d. lgs. n. 216 del 2003" è la verifica delle condotte datoriali denunciate come discriminatorie.

Come noto, ai sensi dell'art. 2 della normativa citata,

"1. Ai fini del presente decreto e salvo quanto disposto dall'articolo 3, commi da 3 a 6, per principio di parità di trattamento si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della religione, delle convinzioni personali, degli handicap, dell'età o dell'orientamento sessuale. Tale principio comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta, così come di seguito definite:

a) discriminazione diretta quando, per religione, per convinzioni personali, per handicap, per età o per orientamento sessuale, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga;

b) discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di handicap, le persone di una particolare età o di un orientamento sessuale in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone.

(...)

3. Sono, altresì, considerate come discriminazioni, ai sensi del comma 1, anche le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per uno dei motivi di cui all'articolo 1, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo".

Nel caso di specie, il ricorrente si duole perché le disposizioni e le condotte datoriali (tra le altre, ed in particolare, la circolare del 21.10.2008, la diffida in data 23.10.2008 e la nota del 6.11.2008) "che gli hanno imposto di fare lezione sotto il crocifisso lo hanno discriminato come insegnante, e quindi come lavoratore, per motivi attinenti alla religione e alle convinzioni personali, e sono quindi incompatibili con il diritto antidiscriminatorio" (cfr. p. 18 del ricorso.).

Secondo l'assunto del prof. C. le condotte volte alla "imposizione del simbolo" integrerebbero una

discriminazione diretta o, al più, una discriminazione indiretta ("*obbligando l'insegnante a fare lezione, contro coscienza, sotto un simbolo confessionale*") e, comunque, "molestie" ex art. 2, comma 3, del D. Lgs. n. 216 del 2003, avendo tutte leso il suo diritto alla libertà di coscienza e di religione, nonché di insegnamento.

3.3. Ai fini della decisione appare assolutamente rilevante la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - *Grande Chambre* del 18 marzo 2011, Lautsi e altri c. Italia.

E invero, tale pronuncia appare quanto mai pertinente rispetto al caso di specie, occupandosi proprio dei possibili effetti, in ordine ai diritti di libertà invocati dal ricorrente, dell'esposizione del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche del nostro Paese.

È appena il caso di evidenziare che altre decisioni, pur richiamate in atti, si riferiscono o a simbologie diverse, di natura non religiosa, ovvero a contesti non coincidenti con le aule scolastiche (quali aule giudiziarie o seggi elettorali).

Come noto, nel caso affrontato dalla *Grande Chambre*, i ricorrenti, residenti in Italia, ritenevano che la presenza del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche fosse incompatibile con l'obbligo dello Stato di rispettare, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di educazione ed insegnamento, il diritto dei genitori di garantire ai propri figli un'educazione ed un insegnamento conformi alle loro convinzioni religiose e filosofiche.

Il ricorso era stato introdotto davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo il 27 luglio 2006; la Corte (con decisione del 3 novembre 2009) aveva concluso per la violazione dell'art. 2 del Protocollo n. 1 ("diritto all'istruzione") (1) esaminato congiuntamente all'art. 9 della Convenzione ("libertà di pensiero, di coscienza e di religione") (2); il Governo italiano, quindi, aveva chiesto il rinvio del caso davanti alla *Grande Chambre*.

Orbene, dalla lettura della pronuncia emessa in data 18.3.2011 emerge quanto segue.

La Corte ha rilevato che quando la sistemazione dell'ambiente scolastico compete alle autorità pubbliche la stessa costituisce una funzione assunta dallo Stato nell'ambito dell'educazione e dell'insegnamento, ai sensi della seconda frase dell'articolo 2 del Protocollo n° 1. In particolare, ne risulta che la decisione relativa alla presenza di crocifissi nelle aule delle scuole pubbliche rientra tra le funzioni assunte dallo Stato italiano nell'ambito dell'educazione e dell'insegnamento e, di conseguenza, assume rilievo l'obbligo dello Stato di rispettare il diritto dei genitori di assicurare l'educazione e l'insegnamento dei propri figli conformemente alle loro convinzioni religiose e filosofiche.

Ciò posto, la Corte ha ritenuto che il crocifisso è innanzitutto un simbolo religioso, al di là di eventuali ulteriori significati; ciononostante, ha affermato che non vi sono "*elementi che attestino l'eventuale influenza che l'esposizione di un simbolo religioso sui muri delle aule scolastiche potrebbe avere sugli alunni; non è quindi ragionevolmente possibile affermare che essa ha o no un effetto su persone giovani le cui convinzioni sono in fase di formazione*".

La Corte dà, altresì, atto che il Governo italiano ha spiegato che "*la presenza del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche, che è il frutto dell'evoluzione storica dell'Italia, fatto che gli conferisce una connotazione non soltanto culturale ma anche identitaria, corrisponde oggi ad una tradizione che giudica importante perpetuare*": al di là del suo significato religioso, "*il crocifisso simboleggia principi e i valori che fondano la democrazia e la civiltà occidentale, la sua presenza nelle aule scolastiche è a questo titolo giustificata*".

Secondo la *Grande Chambre* la decisione di perpetuare o no una tradizione rientra, in linea di principio, nel margine di valutazione degli Stati.

Tuttavia, il riferimento ad una tradizione non può esonerare uno Stato contraente dall'obbligo di rispettare i diritti e le libertà sanciti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli: gli Stati contraenti godono di un margine di valutazione quando si tratta di conciliare l'esercizio delle funzioni che essi assumono nel campo dell'educazione e dell'insegnamento con il rispetto del diritto dei genitori di assicurare l'educazione e l'insegnamento in conformità alle loro convinzioni religiose e filosofiche.

Posto che quanto detto vale per la sistemazione dell'ambiente scolastico e per la definizione e la pianificazione dei programmi, le scelte degli Stati contraenti in questi campi, ivi compreso il ruolo che essi danno alla religione, non sono censurabili dalla Corte nella misura in cui dette scelte non portino ad una forma di indottrinamento.

Orbene, la *Grande Chambre* ha ritenuto che la scelta della presenza del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche rientra, in linea di principio, nel margine di valutazione dello Stato Italiano ed il fatto che non esista un consenso europeo sulla questione della presenza dei simboli religiosi nelle scuole pubbliche avvalorava tale orientamento.

Tale margine di valutazione va tuttavia, di pari passo con un controllo europeo in ordine al rispetto dei limiti imposti.

A tale riguardo, la Corte ha affermato: "*è vero che prescrivendo la presenza del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche - quale, che gli si riconosca o meno un ulteriore valore simbolico laico, rinvia indubbiamente al cristianesimo -, la regolamentazione conferisce alla religione maggioritaria del paese una visibilità preponderante nell'ambiente scolastico. Tuttavia ciò non è di per sé sufficiente a denotare un processo di*

indottrinamento da parte dello Stato convenuto e a provare una inosservanza di quanto prescritto dall'articolo 2 del Protocollo n° 1".

Inoltre, secondo la Corte, *"il crocifisso appeso al muro è un simbolo essenzialmente passivo, e questo aspetto è importante"*, tenuto conto soprattutto dell'articolo 9 della Convenzione, che garantisce la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, fra cui quella di non aderire ad una religione, e che pone a carico degli Stati contraenti un *"dovere di neutralità e di imparzialità"*. In particolare, non si può attribuire al crocifisso *"una influenza sugli allievi paragonabile a quella che può avere un discorso didattico o la partecipazione ad attività religiose"* (cfr. in proposito anche le sentenze Folgero et Zengin).

Sovvertendo quanto ritenuto nella sentenza del 3 novembre 2009, la *Grande Chambre* ha rilevato che *"gli effetti della accresciuta visibilità che la presenza del crocifisso conferisce al cristianesimo nello spazio scolastico meritano di essere ancora relativizzati in considerazione dei seguenti elementi. Da una parte, questa presenza non è associata ad un insegnamento obbligatorio del cristianesimo. Dall'altra parte, secondo le indicazioni del Governo, l'Italia apre parallelamente lo spazio scolastico ad altre religioni. Il Governo indica a tale proposito che agli alunni non è vietato portare il velo islamico ed altri simboli e indumenti aventi una connotazione religiosa, sono previste soluzioni alternative per facilitare la conciliazione della frequenza scolastica con le pratiche religiose minoritarie, l'inizio e la fine del Ramadan sono "spesso festeggiati" nelle scuole e negli istituti può essere istituito un insegnamento religioso facoltativo per "ogni confessione religiosa riconosciuta"*. Peraltro, la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche non incoraggia, di per sé, lo svolgimento di pratiche di insegnamento aventi una connotazione di proselitismo.

Infine, la Corte ha osservato che *"la ricorrente, nella sua qualità di genitore, ha conservato pienamente il suo diritto di illuminare e consigliare i suoi figli, di esercitare nei loro confronti le sue funzioni naturali di educatore e di orientarli in una direzione in linea con le sue convinzioni filosofiche"*.

Da quanto precede risulta che, secondo la richiamata giurisprudenza comunitaria, nel decidere di mantenere i crocifissi nelle aule della scuola pubblica le Autorità italiane agiscono entro i limiti del potere discrezionale di cui dispone lo Stato nell'ambito del suo obbligo di rispettare, nell'esercizio delle funzioni che esso assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, il diritto dei genitori ad assicurare l'educazione e l'insegnamento in conformità alle loro convinzioni religiose e filosofiche.

Particolarmente rilevante ai fini che ci occupano è che, a giudizio della *Grande Chambre*, l'esposizione del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche non comporta violazione né dell'articolo 2 del Protocollo n. 1, né dell'art. 9 della Convenzione, né, tanto meno, dell'art. 14 della Convenzione, ai sensi del quale *"il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione"* (cfr. punti 79-81 della sentenza citata).

In definitiva, secondo l'autorevole orientamento della Corte europea, lo Stato italiano può esporre il crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche senza che ciò comporti alcuna violazione della libertà di pensiero, di coscienza e di religione, né alcuna discriminazione anche sotto il profilo religioso.

E se, condivisibilmente, l'esposizione di tale simbolo, di per sé, non ha *"una influenza sugli allievi paragonabile a quella che può avere un discorso didattico o la partecipazione ad attività religiose"* a maggior ragione l'affissione di un crocifisso durante le ore di lezione non è idonea, in quanto tale, a limitare la libertà di religione, di espressione e di insegnamento di un docente di materie letterarie, ovvero di una persona dotata di età, esperienze, maturità e formazione ben superiori a quelle di un ragazzo.

Né, d'altra parte, la presenza di un simbolo - cui, peraltro, il ricorrente non aderisce sotto il profilo religioso - può in qualche modo impedire ad un insegnante (così come ai genitori nel caso esaminato dalla sentenza del 18.3.2011, cit.) di esercitare nei confronti dei propri alunni le sue funzioni di docente e di educatore, in linea con le sue convinzioni filosofiche.

E ciò anche in quanto nella scuola italiana la presenza del crocifisso non è associata ad un insegnamento obbligatorio della religione cattolica.

3.4. Alla luce dei principi enunciati e delle connotazioni obiettive del caso di specie non può ritenersi che C.F. sia stato in alcun modo discriminato dal comportamento del dirigente scolastico nell'ambito dell'attività lavorativa espletata presso l'istituto terna no.

Invero, giova evidenziare che, secondo la pacifica ricostruzione dei fatti, l'iniziativa di affiggere un crocifisso nell'aula della IIIA fu presa, autonomamente, da alcuni studenti.

A seguito delle considerazioni svolte dal prof. C. dapprima oralmente e poi per iscritto al dirigente scolastico (cfr. nota datata 2.10.2008, all. n. I della produzione dell'istante nel procedimento n. 354/11) e della decisione dell'insegnante di rimuovere il crocifisso durante le proprie ore di lezione e di riposizionarlo sulla parete al termine delle stesse, l'assemblea degli studenti della classe III A, in data 18.10.2008 decise *"di tenere affisso il crocifisso durante tutte le ore di lezione"* (cfr. verbale del 18.10.2008, n. 1 dell'a. 2008/2009, doc n. 8 della produzione delle parti resistenti nel procedimento n. 354/11).

In data 21.10.2008 il dirigente scolastico, con circolare n. 25/65, richiamata la volontà espressa dagli allievi nella menzionata assemblea, comunicò a tutti i docenti ed agli alunni della IIIA: *"Il sottoscritto e i docenti"*

della classe sono tenuti a rispettare e a tutelare la volontà degli studenti autonomamente determinatasi ed espressa con chiarezza nel verbale dell'assemblea".

L'odierno ricorrente, nel sottoscrivere per ricevuta la predetta circolare, annotò a margine della firma apposta la propria riserva "di intervenire sull'oggetto a difesa ed in tutela della libertà di insegnamento" (cfr. doc. n. 9 della produzione delle parti resistenti nel procedimento n. 354/11).

Nei giorni seguenti il prof. C. continuò a rimuovere il crocifisso all'inizio delle lezioni nell'aula della IIIA, per riposizionarlo sulla parete al termine delle stesse, sicché il dirigente scolastico, con nota del 23.10.2008, diffidò formalmente il docente "dal continuare in questa rimozione che sta creando negli studenti frustrazioni, incertezze e preoccupazioni", rappresentando che, in caso contrario, sarebbe stato costretto a rivolgersi alle autorità competenti ed alla Procura della Repubblica per la verifica della sussistenza di eventuali reati (cfr. doc n. 10 della produzione delle parti resistenti nel procedimento n. 354/11).

Durante il consiglio della classe IIIA del 3.11.2008 si diede, in particolare, atto:

- a) della "situazione di laicità pluralista" della scuola, in cui da sempre erano state accettate e rispettate le varie religioni;
- b) della circostanza che all'interno della classe la presenza del simbolo religioso non aveva creato alcun problema agli alunni, tra cui vi erano anche ragazzi musulmani e provenienti dall'Est Europa;
- c) del fatto che gli alunni erano addivenuti ad una scelta consapevole;
- d) della necessità di risolvere il problema onde "smorzare la tensione di quest'ultimo periodo";
- e) dell'intervento del prof. C. che aveva ribadito le sue idee in ordine alla laicità dell'insegnamento, alla propria libertà in ordine alla "condotta da seguire" nonostante la volontà espressa dai ragazzi in assemblea;
- f) della necessità - evidenziata dal dirigente scolastico - di tenere in considerazione le scelte dei ragazzi relativamente alla propria aula, in quanto estranee alle questioni più strettamente didattiche e non comportanti alcun giudizio sulle attività di un determinato insegnante; - che, sollecitati dal prof. C., i rappresentanti di classe avevano dichiarato di non aver manifestato opposizione rispetto al comportamento dell'insegnante di rimuovere il crocifisso per poi riappenderlo a fine lezione "per rispetto dell'autorità rappresentata dal professore e per paura di una eventuale ritorsione nei loro confronti";
- g) dell'intervento della prof.ssa P. e del dirigente scolastico favorevoli al rispetto della volontà espressa dagli allievi sulla questione (cfr. doc n. 13 della produzione delle parti resistenti nel procedimento n. 354/11).

In data 6.11.2008 vi fu un'ulteriore diffida al ricorrente (prot. n. 17/Ris.): il dirigente scolastico - facendo riferimento alla circolare n. 25/65 ("con la quale i signori docenti venivano informati della volontà della classe di tenere il crocifisso in aula durante tutte le ore") ed al consiglio di classe del 3.11.2008 ("concluso con la presa d'atto da parte di tutti i partecipanti della volontà degli studenti, espressa dai loro rappresentanti") - nel rilevare il perpetuarsi della condotta del docente volta a rimuovere il crocifisso dalla parete durante le proprie ore di lezione, diffidò formalmente il ricorrente dal "continuare in questa rimozione che sta umiliando la volontà degli studenti, espressa con forza e con chiarezza, il Consiglio di classe e l'intera comunità scolastica", avvertendolo di aver coinvolto nella vicenda l'Ufficio Scolastico regionale e la Procura della Repubblica.

Il Consiglio di Istituto, riunitosi il 24.11.2008, espresse "un forte dissenso e una decisa condanna al comportamento del docente" e, "convinto che la scuola debba favorire il confronto, la partecipazione, il rispetto delle regole, il rispetto degli altri e la crescita consapevole delle competenze decisionali reputa che con il comportamento del docente queste siano state avviliti e mortificate" (cfr. verbale n. 249 del 24.11.2008, doc. n. 19 della produzione delle parti resistenti nel procedimento n. 354/11).

In data 9.12.2008 gli studenti dell'istituto (omissis), a seguito di un comitato di classe straordinario, predisposero un "comunicato stampa" in cui evidenziavano che il prof. C. aveva rimosso il simbolo religioso "in aperta polemica con gli studenti di quella classe, aprendo un gioco-forza dapprima con gli studenti stessi, fino ad arrivare alle sfere istituzionali, e creando un caso mediatico", che "il vero problema" non era "crocifisso sì, crocifisso no, ma un comportamento sbagliato da parte del Docente, che non ha tenuto conto della volontà della classe di voler mantenere il crocifisso, così come era emerso da un'assemblea della classe in questione"; quindi, gli studenti esprimevano "indignazione verso il gesto del professore che invece di investire in un serio e condiviso ragionamento con gli studenti della sua classe cercando di elaborare un pensiero condiviso, ha forzato con un atto unilaterale e non molto educativo" (cfr. doc. n. 24 della produzione delle parti resistenti nel procedimento n. 354/11).

Il procedimento disciplinare si concluse con l'irrogazione della sanzione della sospensione dall'insegnamento per trenta giorni.

Il 3 giugno 2009 il ricorrente chiese al dirigente scolastico di svolgere gli scrutini in altra classe, ove non era apposto alcun simbolo religioso, ma tale richiesta non fu accolta, in quanto la professoressa C. rilevò che "già in precedenza si è svolto un altro consiglio con la presenza del prof C. in questa aula" ed Preside affermò che "solo per caso" era stata scelta quell'aula e che nessuno dei docenti, ad eccezione del ricorrente, aveva manifestato l'intenzione di spostarsi (cfr. doc. 12 della produzione del ricorrente nel procedimento n. 354/11).

354/11).

In relazione ai predetti fatti, come risultanti dagli atti, il prof. C. ha dedotto che la condotta dell'Amministrazione scolastica, consistente nell'imporgli di fare lezione sotto il crocifisso, nel minacciare e nel sollecitare l'attivazione di sanzioni disciplinari e l'intervento della Procura della Repubblica a fronte del suo rifiuto di insegnare sotto il predetto simbolo, ha integrato una discriminazione ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 216 del 2003.

Orbene, nella specie, non ricorrono le condizioni integranti una condotta discriminatoria ex art. 2, commi 1 e 3. del D. Lgs. 9 luglio 2003, n. 216 (in proposito cfr. al §3.2).

Alla luce dei principi enunciati dalla *Grande Chambre*, come innanzi riportati ed esaminati, non vi è dubbio che il ricorrente non ha subito alcuna discriminazione, né diretta (sussistente "quando, per religione, per convinzioni personali, per handicap, per età o per orientamento sessuale, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga") né indiretta (sussistente ove "una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di handicap, le persone di una particolare età o di un orientamento sessuale in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone").

Infatti, come si è visto, l'affissione del crocifisso in un'aula non ha, di per sé, alcun carattere discriminatorio, stante l'inidoneità a ledere sia la libertà di religione che quella di insegnamento e, dunque, a porre in una situazione di svantaggio una determinata persona rispetto ad altre in base alle proprie convinzioni.

In particolare, non può condividersi l'assunto del ricorrente secondo cui "la presenza di un simbolo confessionale sullo sfondo scenico della lezione rappresentava un ostacolo allo svolgimento della sua prestazione lavorativa secondo le modalità scelte dal docente, nell'esercizio della sua libertà di insegnamento".

Ciò posto, le determinazioni del dirigente scolastico (che, peraltro, non appaiono affatto ispirate a motivi confessionali, ma hanno recepito la volontà degli studenti, come manifestata nell'assemblea di classe del 21.10.2008 e confermata nel successivo consiglio di classe) non hanno comportato per il ricorrente un trattamento meno favorevole rispetto a quello che è stato o sarebbe stato riservato ad un altro docente in una situazione analoga. In particolare, la circolare n. 25/65 è stata diretta a tutti gli insegnanti, indipendentemente dalle loro convinzioni religiose, con l'evidente intenzione di rispettare unicamente la volontà degli studenti della classe III A.

A ben vedere, la predetta circolare non concerne tutte le aule e tutte le classi della scuola e, pertanto, non imponeva né assicurava la presenza del crocifisso in tutte le aule, sicché tale simbolo poteva, ad esempio, mancare anche ove, eventualmente, erano presenti insegnanti di fede cattolica.

Tanto meno sono ravvisabili, nel caso concreto, molestie riconducibili al comma 3 dell'art. 2 del D. Lgs. 216/2003 ("Sono, altresì, considerate come discriminazioni, ai sensi del comma 1, anche le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per uno dei motivi di cui all'articolo 1, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo").

Infatti, l'evoluzione degli eventi come innanzi ricostruita ed i condivisibili principi espressi dalla *Grande Chambre* dimostrano come i comportamenti e gli atti dell'Amministrazione scolastica non furono posti in essere "per uno dei motivi di cui all'articolo 1", ovvero per "ragioni connesse alla religione", come sostenuto alla pagina 24 del ricorso del 22.3.2011.

In particolare, non è condivisibile l'assunto del docente secondo cui gli atti posti in essere dal dirigente scolastico sarebbero stati motivati da ragioni religiose "consistenti nel positivo apprezzamento per i valori cristiani, esplicitato nella circolare n. 25/65" (cfr. p. 24 del ricorso in data 22.3.2011). Tale circolare, infatti, nel richiamare la decisione degli allievi della classe IIIA, aggiunge che la scelta degli studenti è "coerente con la cultura italiana, che ha nel pensiero cristiano una componente fondamentale e con le leggi e la Costituzione di questo Paese".

Orbene, la riferita affermazione non appare espressione di un giudizio positivo sui valori cristiani, ma enunciazione di un fatto oggettivo, non essendo revocabile in dubbio, quanto meno sotto il profilo storico, che il pensiero cristiano ha influito in modo significativo sulla cultura del nostro Paese. Del resto, se effettivamente il dirigente scolastico, mosso da motivi religiosi, avesse voluto "strumentalizzare" la volontà dei ragazzi ed affermare il valore confessionale di un simbolo, ben avrebbe potuto, anche "prendendo spunto" dall'autonoma iniziativa degli alunni della IIIA, imporre l'affissione del crocifisso in tutte le aule della scuola: il che, invece, non è avvenuto. In proposito, non deve sfuggire che è lo stesso ricorrente a dedurre che, quando aveva preso servizio presso l'istituto (omissis), nell'aula della IIIA, come in altre, non vi era alcun simbolo religioso e che, anche all'epoca degli scrutini finali, in alcune aule della scuola non vi era il crocifisso.

Alla luce dei rilievi che precedono deve escludersi la sussistenza di atti discriminatori rilevanti ai sensi del decreto legislativo n. 216/2003 e le domande di cui al ricorso in data 22.3.2011 devono essere respinte.

4. Il procedimento disciplinare oggetto del ricorso in data 23.6.2010 scaturisce dalla "contestazione addebiti" del

14.11.2008 e dalla contestazione integrativa del 2.12.2008, entrambe a firma del dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Terni.

La contestazione del 14.11.2008 (prot. 12250/Ris.) così recita:

"Il Dirigente Scolastico dell'Istituto professionale (omissis) con lettera prot. 13/Ris. del 25/10/2008 ha segnalato il comportamento tenuto nel corrente anno scolastico dalla S.V. nei confronti degli alunni della classe 3° A. In particolare è stato segnalato che in più occasioni la S.V. ha rimosso dalle pareti della classe il crocifisso contro la volontà degli alunni.

Pur avendo gli alunni in assemblea deciso di tenere il crocifisso durante tutte le ore di lezione e nonostante gli inviti e le diffide formulate dal Dirigente scolastico, si rileva che la S.V. ha più volte rimosso il crocifisso dalla parete della classe.

Inoltre in data 26/10 la S.V. ha insultato il Dirigente scolastico - intervenuto per tranquillizzare la classe - alla presenza degli studenti.

Successivamente si è tenuto un apposito consiglio di classe in ordine alla situazione determinatasi nella classe 3° A. In tale riunione a cui era presente anche la S.V. è stato deciso che tutti docenti avrebbero accettato e rispettato la decisione degli studenti. Ciò nonostante in data 5 novembre la S.V. ancora una volta ha tolto il crocifisso dalla parete per rimmetterlo alla fine dell'ora di lezione.

Si rileva che gli atti sopra esposti compromettono la qualità delle relazioni insegnante-alunni e contraddicono gravemente l'autonoma determinazione degli studenti; l'insulto rivolto al Dirigente Scolastico alla presenza degli studenti costituisce inoltre una grave violazione dei doveri di comportamento".

A tale contestazione il ricorrente rispose con le controdeduzioni scritte del 27.11.2008 (doc. n. 6 della produzione C. nel procedimento n. 741/2010).

Nella nota del 2 dicembre 2008 avente ad oggetto "Contestazione di addebiti. Integrazione" (prot. 13046/Ris) si legge:

"Con lettera prot. n. 12250/Ris. del 14/11/08 è stato iniziato un procedimento disciplinare a carico della S.V. per il comportamento tenuto nei confronti degli alunni della classe 3° A e per l'insulto rivolto al Dirigente Scolastico.

Successivamente in data 27 novembre, il dirigente scolastico ha inviato un verbale del consiglio di classe della 3° A tenutosi il 6 novembre nel corso del quale la S.V. ha gravemente ingiuriato il Dirigente Scolastico: "cialtrone", "poco democratico", "di scarso spessore", "approssimativo" e persona che non conosce la norma della presente comunicazione viene inviata di integrazione della presente sopra citata".

A tali contestazioni il ricorrente ribatté con le controdeduzioni scritte del 14.12.2008 (cfr. doc. n. 9 della produzione C. nel procedimento n. 741/2010).

Segui il parere del Consiglio di Disciplina per il personale docente del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione del 12.2.2009, il quale,

"(...) Verificata la reiterazione di un comportamento posto in essere in contrasto con la volontà espressa dalla maggioranza degli alunni;

Considerato che siffatta volontà, portata inizialmente a conoscenza di tutti gli alunni e docenti della classe coinvolta con circolare del dirigente scolastico 25/65 del 21.10.2008 era stata successivamente oggetto di reiterata diffida (prot. n. 12/ris. Del 23.10.2008 e prot. 17/ris. Del 6.11.2008) e pertanto andava rispettata in ottemperanza alla normativa vigente;

Valutato come pretestuoso il richiamo alla libertà d'insegnamento in quanto smentito dai comportamenti successivi perpetrati dal docente in mancato raccordo con la volontà ulteriormente espressa dal consiglio di classe;

Ritenuto pertanto che il docente è venuto meno coscientemente all'obbligo di rapportarsi con gli organi collegiali al fine del raggiungimento di condivisi;

Valutato, altresì, che il gesto di togliere e mettere il crocifisso, legandolo all'ingresso in aula di un insegnante, non è educativo in quanto non tiene conto della particolare sensibilità di soggetti in una fase evolutiva, a lui affidati;

Ritenuto che l'interessato, con il comportamento complessivamente posto in essere, nonostante le motivazioni da lui addotte, sia venuto meno ai doveri, alle responsabilità e alla correttezza cui deve essere sempre improntata l'azione e la condotta di un docente, considerata la funzione formativa ed educativa dello stesso",

si espresse in senso favorevole alla irrogazione della "sanzione disciplinare della sospensione dall'insegnamento per trenta giorni ai sensi e per gli effetti degli artt. 494, lett. a) e 497 del D. Lvo n. 29794".

Con decreto del 12.2.2009 il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Terni, recependo e facendo proprio il parere suindicato, comminò al ricorrente la sanzione innanzi menzionata.

Il prof. C. contesta la legittimità della sanzione inflitta.

Come noto, la valutazione della legittimità della sanzione si fonda sulla verifica dei presupposti normativi per la sua irrogazione.

Al riguardo l'art. 494 ("Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese") del D. Lgs. n. 297/1994 al comma 1, lettera a) prevede:

"La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese viene, inflitta:

a) per atti non conformi alle responsabilità ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio".

Si tratta, dunque, di verificare se i comportamenti tenuti dal prof. C., come sanzionati dal decreto del dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Terni del 12.2.2009, sussistano e siano tali da integrare gli atti di cui alla norma citata.

È appena il caso di evidenziare che, secondo i pacifici principi espressi dalla Suprema Corte in tema di sanzioni disciplinari, l'eventuale insussistenza di alcuni dei fatti contestati in sede di irrogazione della sanzione da parte del datore di lavoro non preclude al giudice di merito la possibilità di ritenere ugualmente giustificato il provvedimento disciplinare, spettando al giudice l'apprezzamento della legittimità e congruità della sanzione applicata, dovendo la legittimità della sanzione essere oggetto di un apprezzamento unitario e sistematico.

Ai fini di tale valutazione il giudice deve tener conto non solo delle circostanze oggettive, ma anche delle modalità soggettive della condotta del lavoratore in quanto anche esse incidono sulla determinazione della gravità della trasgressione e, quindi, della legittimità della sanzione stessa.

Orbene, nel caso di specie, la sanzione inflitta al ricorrente non è stata determinata, *sic et simpliciter*, dalla decisione dello stesso di rimuovere il crocifisso durante le ore di lezione; piuttosto, le condotte sanzionate concernono un comportamento complessivo del prof. C., volto a disattendere le disposizioni del dirigente, ad ignorare le indicazioni emerse in ambito collegiale, a porre in essere, reiteratamente, un gesto risultato lesivo della volontà e della sensibilità degli alunni di una classe.

Ciò che, in definitiva, si addebita al ricorrente è l'essere venuto meno ai propri compiti educativi e formativi.

Segnatamente, il gesto di *"togliere e mettere il crocifisso"* - che pacificamente integra il comportamento posto in essere dal ricorrente - può essere senz'altro considerato lesivo della volontà e della sensibilità degli alunni della IIIA, così come manifestate nell'assemblea di classe del 18.10.2008 (allorché gli alunni decisero *"di tenere affisso il crocifisso durante tutte le ore di lezione"*), nel consiglio di classe del 3.11.2008 (in cui i rappresentanti di classe dichiararono di non essersi opposti alla decisione dell'insegnante di rimuovere il crocifisso per poi riappenderlo a fine lezione *"per rispetto dell'autorità rappresentata dal professore e per paura di una eventuale ritorsione nei loro confronti"*), nel comunicato stampa del 9.12.2008, in cui i ragazzi (non solo della IIIA) evidenziarono che il prof. C. aveva rimosso il simbolo religioso *"in aperta polemica con gli studenti di quella classe, aprendo un gioco-forza dapprima con gli studenti stessi, fino ad arrivare alle sfere istituzionali, e creando un caso mediatico"*, che *"il vero problema"* non era *"crocifisso sì, crocifisso no, ma un comportamento sbagliato da parte del Docente, che non ha tenuto conto della volontà della classe di voler mantenere il crocifisso, così come era emerso da un'assemblea della classe in questione"* ed espressero *"indignazione verso il gesto del professore che invece di investire in un serio e condiviso ragionamento con gli studenti della sua classe cercando di elaborare un pensiero condiviso, ha forzato con un atto unilaterale e non molto educativo"*.

Il comportamento del ricorrente - che, di fatto, non ha considerato e rispettato la volontà dei discenti su un tema ritenuto anche dagli stessi di particolare rilievo - ha integrato una violazione dei doveri di formazione ed educazione propri di ogni insegnante. Ed invero, al di là delle convinzioni soggettive del ricorrente, non pare revocabile in dubbio che, nella specie, la questione dell'affissione in aula del crocifisso era stata oggetto di plurimi approfondimenti, in contesti diversi, sia da parte dei ragazzi che dei docenti, all'esito dei quali risultava evidente (come emerge dagli atti innanzi richiamati) il senso della presenza del predetto simbolo in aula e la mancanza di qualsivoglia intento discriminatorio diretto a limitare le libertà del singolo insegnante.

Inoltre, al di là dell'esistenza di una norma che preveda espressamente la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche, deve evidenziarsi che, come rilevato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nella sentenza del 18 marzo 2011, laddove lo Stato (e, dunque, anche l'autorità scolastica) consenta l'esposizione del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche, ciò non comporta alcuna violazione della libertà di pensiero, di coscienza e di religione. né alcuna discriminazione anche sotto il profilo religioso.

Sul punto si richiamano le argomentazioni diffusamente svolte sopra al §3.2.

E se, in concreto, non vi è stata alcuna lesione dei beni costituzionalmente garantiti, non deve neanche sfuggire che le pronunce dei giudici nazionali, richiamate dal ricorrente, laddove ammettono forme di autotutela nel caso in cui sia ravvisabile una minaccia a diritti inviolabili, ne consentono l'attuazione mediante il rifiuto della prestazione lavorativa e non già mediante la modifica dello stato dei luoghi o della asportazione, sia pure temporanea, del simbolo contestato. Se, infatti, il rifiuto della prestazione può rappresentare una forma di autotutela, la rimozione del crocifisso è un'azione che non ha affatto i caratteri della "difesa".

Sotto altro profilo, la reiterata indifferenza alla circolare del 21.10.2008 (il cui contenuto è stato ribadito nelle note/"diffide" del 23.10.2008 e del 6.11.2008) ed alle considerazioni emerse - al di là di formali deliberazioni - nell'ambito di riunioni collegiali (in particolare, nel consiglio di classe del 3.11.2008 - allorché nessun

insegnante, ad eccezione del ricorrente, ebbe a manifestare qualsivoglia ragione per disattendere la scelta degli studenti - e nel consiglio di istituto del 24.11.2008 - laddove si stigmatizzarono le problematiche e le tensioni conseguenti alle scelte del prof. C., reputate come contrarie ad un concetto di scuola come luogo di confronto, partecipazione, rispetto delle regole e degli altri) hanno comportato la violazione dei doveri e della correttezza inerenti alla funzione di insegnante.

Infatti, nonostante la questione fosse stata affrontata ed approfondita in tutte le sedi proprie della comunità scolastica, il prof. C., anziché tenere un comportamento che favorisse la "sintesi" e l'armonia, in aperta violazione delle "regole" che presiedono all'ordinata convivenza in ambito scolastico, volle, di fatto, imporre le proprie opinioni, incurante di quello spirito pluralista e "laico" di cui pure si professa sostenitore.

A fronte dei comportamenti tenuti, della reiterazione degli stessi e, altresì, delle modalità che hanno caratterizzato la vicenda in disamina la sanzione appare legittima.

5. Le connotazioni obiettive e subiettive del caso di specie e la delicatezza della materia trattata integrano le condizioni richieste per compensare per intero le spese del giudizio tra le parti.
6. La complessità della controversia ha comportato l'impossibilità di una redazione contestuale della motivazione della sentenza e la necessità di fissare un termine per il deposito della stessa ex art. 429, comma 1, ultima parte, c.p.c. come novellato dal d.l. 112/2008, convertito in l. 133/2008.

PQM

Inizio
Fatto
PQM

Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sui ricorsi proposti in data 23.6.2010 e 22.3.2011 da C.F., ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) respinge le domande;
- 2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- 3) fissa il termine di quaranta giorni per il deposito della motivazione ex art. 429, comma 1, ultima parte, c.p.c., come novellato dal dl. 112/2008, convertito in l. 133/2008.

Terni, 29 marzo 2013.

(1) Articolo 2 Protocollo (Diritto all'istruzione):

"Il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere a tale educazione e a tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche".

(2) Art. 9 (Libertà di pensiero, di coscienza e di religione):

"1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.

2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la pubblica sicurezza, la protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui".